



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: cancellazione d'ufficio delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice per le quali sia stata accertata almeno una delle circostanze previste dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - Avvio del procedimento

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581;

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese nei confronti delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle circostanze specificamente individuate ed elencate nell'art. 3 del decreto citato e precisamente:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005 che individua le condizioni in presenza delle quali può ritenersi accertata la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di cui alla lettera b) dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;

VISTO l'articolo 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che al comma 1 così recita: *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247"*;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua

Il Conservatore del Registro Imprese

adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

TENUTO CONTO che il D.P.R. n. 247/2004 prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

RITENUTO che il canale tradizionale della raccomandata A/R possa ritenersi superabile per le motivazioni di seguito indicate;

VISTO l'art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriversi nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO che il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati INI-PEC, diviene il "mezzo esclusivo di comunicazione e notifica" (art. 6-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale) della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, ha previsto un'ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese, già previsto dall'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di dotarsi di un "domicilio digitale";

RITENUTO che la comunicazione a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi eccessivamente onerosa e non coerente con il principio di economicità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa;

RITENUTO altresì che la comunicazione tramite raccomandata non soddisfi nemmeno il principio di efficacia dell'attività amministrativa, non assicurando l'effetto sostanziale di informazione agli interessati dell'avvio del procedimento a causa dell'elevata incidenza delle casistiche di irreperibilità, specie in procedimenti, come quello di cui trattasi, relativi a soggetti potenzialmente non più operativi;

TENUTO CONTO inoltre di quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in merito all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando canali telematici ed in particolare dall'art. 6 del medesimo che sancisce il principio in base al quale "le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente";

VISTO altresì l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 1 della Legge n. 241/1990 ("Principi generali dell'attività amministrativa"), che prevede che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di

Il Conservatore del Registro Imprese

trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 241/1990 (“Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”), più volte modificato, che al comma 3 prevede che *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;*

VISTO infine l'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 (“Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati”), che nuovamente ribadisce *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;*

RITENUTO che i succitati articoli consentano di notificare le comunicazioni di avvio dei procedimenti e i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose, nel pieno rispetto dei generali principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art. 1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che le disposizioni appena citate siano applicabili ai procedimenti amministrativi che abbiano identico contenuto, pur se riferibili a più imprese che si trovino nelle medesime condizioni di accertata causa di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio è giustificato, per tutte le imprese individuate, dal medesimo interesse pubblico e tenuto conto che il procedimento *de quo* muove da cause ed utilizza modalità di accertamento comuni a tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO pertanto opportuno e conforme al dettato normativo adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO allo stesso modo che anche il provvedimento finale del Conservatore del Registro Imprese possa essere di conseguenza unico;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la pubblicazione all'Albo Camerale on-line e le comunicazioni a mezzo PEC possano pertanto essere utilmente utilizzate in sostituzione delle raccomandate A/R;

RAVVISATA l'opportunità, in via del tutto prudenziale, di integrare la pubblicazione all'Albo Camerale on-line, di per sé già pienamente idonea a comunicare l'avvio del procedimento, con l'invio di raccomandata A/R esclusivamente per le imprese che risultino intestatarie di beni immobili, prive di domicilio digitale attivo;

CONSIDERATO che non tutte le imprese indicate negli elenchi allegati risultano aver comunicato al Registro Imprese il proprio domicilio digitale e che pertanto non è possibile procedere, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione esclusivamente attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

RITENUTO infine, sulla base delle considerazioni richiamate, che la pubblicazione all'Albo Camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, quantificabile in trenta giorni consecutivi, consenta l'ampia diffusione della notizia relativa alla procedura avviata dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite da Unioncamere a livello nazionale (con nota prot. n. 16508/U del 24/06/2021) in merito alle modalità operative con le quali porre in atto gli adempimenti legati allo svolgimento del procedimento di cancellazione d'ufficio con particolare

Il Conservatore del Registro Imprese

riguardo alla definizione di criteri e metodologie standard relativi ai “criteri di individuazione delle imprese da cancellare, le modalità di comunicazione alle imprese in formato digitale attraverso la pubblicazione nell’Albo Camerale, le caratteristiche delle iscrizioni da effettuare nel Registro Imprese”, che sono state oggetto di analisi da parte di un gruppo di lavoro, coordinato da Unioncamere, con la partecipazione di alcune Camere facenti parte della “task force” del Registro Imprese e di InfoCamere;

PRESO ATTO della funzionalità allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione massiva del servizio messo a punto da parte di InfoCamere sulla scorta di quanto concluso dal gruppo di lavoro citato;

PRESO ATTO del fatto che le modalità di comunicazione tramite affissione all’Albo on-line risultano ormai avvalorate anche da diverse pronunce dei giudici del Registro Imprese, incluso quello presso il Tribunale di Vercelli, mutuando quanto già applicato per la cancellazione degli indirizzi PEC non validi, non univoci o non più attivi;

RITENUTO di avvalersi dell’applicativo fornito da InfoCamere s.c.p.a. “Cruscotto Qualita” per estrarre ed elaborare gli elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri di cui alle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese;

RITENUTO opportuno individuare modalità operative che consentano la piena conoscenza, anche a tutela dei terzi eventualmente interessati, delle procedure in corso;

CONSIDERATO che tale esigenza possa essere perseguita tramite l’apertura di apposito protocollo d’ufficio sulle posizioni di tutte le imprese interessate, contenente il riferimento preciso all’atto di avvio del relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;

CONSIDERATO infine che il comma 8 dell’articolo 40 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che le determinazioni del Conservatore sono iscritte nel Registro Imprese con la Comunicazione Unica d’Ufficio, disciplinata dall’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40 al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL ed agli altri enti collegati;

PRESO ATTO dell’esito degli accertamenti effettuati tramite accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate (PuntoFisco), anche con riferimento alla presenza di eventuali beni immobili (SISTER);

VISTA l’istruttoria compiuta dall’ufficio, dalla quale emergono le condizioni per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle posizioni di cui agli elenchi allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE**

Il Conservatore del Registro Imprese

Determina

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3 del D.P.R. n.247/2004 e all'art. 40, primo comma, del D.L. 76/2020 - decreto "Semplificazioni", così come richiamati in premessa, mediante pubblicazione del presente atto, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni e contestuale comunicazione massiva a tutte le imprese con domicilio digitale attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/90 ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione;
2. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;
3. di procedere, in via del tutto prudenziale, alla comunicazione in merito all'avvio del procedimento anche tramite raccomandata A/R esclusivamente per le imprese che risultino intestatarie di beni immobili, prive di domicilio digitale attivo;
4. di aprire, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, un protocollo d'ufficio, riportante gli estremi del presente atto, sulla posizione di ciascuna impresa coinvolta al fine di dare massima diffusione alla notizia dell'avvio del procedimento anche a tutela di terzi eventualmente interessati;
5. di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
6. di stabilire che il momento di avvio del procedimento è costituito dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del relativo atto;
7. di stabilire che la comunicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento avverrà tramite pubblicazione dello stesso all'Albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi;
8. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art.40 del D.L. n. 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;

Invita

gli amministratori delle imprese di cui agli elenchi allegati a richiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'iscrizione dello scioglimento e/o della cancellazione dal Registro Imprese (mediante invio di apposita pratica telematica) ovvero a rimuovere la causa di cancellazione d'ufficio rilevata e specificamente indicata negli elenchi allegati in corrispondenza di ciascuna Società, provvedendo a regolarizzare la posizione societaria mediante l'adeguamento della durata o la ricostituzione della pluralità dei soci a seconda delle rispettive casistiche di riferimento, esclusivamente tramite invio di apposita pratica telematica.

Dispone

Il Conservatore del Registro Imprese

decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione, in carenza di azioni interruttive del procedimento, come sopra indicate, di rimettere alla competenza del Presidente del Tribunale, individuato in relazione alla circoscrizione ove ha sede la società interessata, gli atti istruttori relativi alle società di persone risultate intestatarie di beni immobili, sospendendo il relativo procedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76.

Avvisa

che decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale on-line, in carenza di azioni interruttive del procedimento, come sopra indicate, il Conservatore del Registro Imprese adotterà, con propria determinazione, il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale, ove non opposto dinanzi al Giudice del Registro nel termine di quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del medesimo all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verrà ordinata la cancellazione dal Registro Imprese di tutte le posizioni di cui agli elenchi allegati.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)